



# CITTÀ DI CARINI

-----\*

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA  
CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI  
CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA  
ED ACQUISITI AL PATRIMONIO  
DEL COMUNE DI CARINI**

Testo emendato

*Amel*

**ART. 1**  
**FINALITA' E OGGETTO**

Il Comune di Carini, in conformità alla normativa vigente in materia, promuove l'utilizzazione a fini sociali e/o occupazionali dei beni confiscati alla criminalità organizzata facenti parte del proprio patrimonio come strumento di sviluppo e di riscatto del proprio territorio.

Il presente regolamento stabilisce i principi e disciplina le modalità, i criteri e le condizioni per la concessione in uso a terzi dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, facenti parte del proprio patrimonio e non utilizzati per finalità istituzionali.

**ART. 2**  
**PRINCIPI**

Il Comune di Carini per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento conforma la propria azione amministrativa ai principi di uguaglianza, imparzialità, pubblicità, buon andamento e trasparenza.

**ART. 3**  
**ELENCO**

E' istituito un Elenco di tutti i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata facenti parte del patrimonio del Comune di Carini.

Nell'elenco devono essere catalogati tutti i beni immobili di cui al punto 1 e lo stesso deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni, nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione.

L'elenco deve essere inserito sul sito informatico dell'Ente dove vi deve rimanere permanentemente.

Il Responsabile della Ripartizione I è responsabile della tenuta dell'elenco e ne cura costantemente l'aggiornamento.

**ART. 4**  
**ENTI BENEFICIARI**

I beni di cui all'art. 1, **previa verifica dell'impossibilità di utilizzo per fini istituzionali da parte della Giunta**, sulla base di apposita convenzione, possono essere assegnati in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 21 agosto 1991 n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modifiche.

**Le Associazioni non possono avere più di un bene.**

**ART. 5**  
**CONCESSIONE IN USO DEI BENI A TERZI**  
**MODALITA' ED ORGANO COMPETENTE**

I beni sono concessi a terzi con provvedimento del Responsabile della Ripartizione I, cui è affidata la competenza, previa selezione pubblica secondo le modalità di cui al presente regolamento e all'avviso pubblico.

Delle risultanze della selezione viene data comunicazione alla Giunta Comunale e al **Consiglio Comunale**.

La concessione in uso a terzi dei beni, da parte del Responsabile della Ripartizione I, avviene con atto di diritto pubblico ed, in particolare, mediante stipula di apposita convenzione.

I rapporti tra concedente e concessionario vengono disciplinati dalla suddetta convenzione, sottoscritta dal terzo e dal Responsabile della Ripartizione I, che sarà stipulata subito dopo l'atto di concessione.

La convenzione, prevederà, oltre agli specifici diritti ed agli obblighi delle parti, anche l'oggetto, le finalità, la durata della concessione, le modalità d'uso del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene, la disciplina delle modalità di autorizzazione per apportare modificazioni o addizioni al bene stesso.

I beni sono concessi in uso a titolo gratuito o oneroso. In quest'ultimo caso i proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali.

**ART. 6**  
**COMMISSIONE DI GARA**

Alla valutazione delle istanze di concessione degli immobili provvederà apposita Commissione di gara così composta:

- 1) Segretario Generale - Presidente;
- 2) Responsabile della Ripartizione I "Affari Generali, del Personale e Servizi Demografici" – Componente;
- 3) Responsabile della Ripartizione IV "Lavori Pubblici e Servizi a Rete" – Componente;
- 4) Un dipendente, competente in materia di beni confiscati, di Categoria non inferiore alla "C" – Componente;
- 5) **Responsabile della Ripartizione III "Promozione Umana e Pubblica Istruzione" – Componente.**

Le funzioni di verbalizzante saranno svolte dal dipendente di cui al punto 4.

**ART. 7**  
**CRITERI E PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE**

La scelta del concessionario, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, deve avvenire, mediante selezione pubblica.

L'avviso pubblico, che dovrà contenere ogni elemento utile per l'identificazione del bene, deve essere affisso, di norma, all'Albo Pretorio del Comune di Carini nonché sul sito informatico dello stesso ([www.comune.carini.pa.it](http://www.comune.carini.pa.it)), per 30 giorni consecutivi.

La richiesta di concessione dei beni, deve essere redatta secondo le modalità e con gli allegati meglio specificati nell'avviso pubblico.

La richiesta deve essere compilata in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente richiedente ed indirizzata al Comune di Carini – Ufficio Protocollo – C.so Umberto I.

Alla richiesta dovranno essere allegati, oltre ai documenti volti a comprovare il possesso da parte del richiedente dei requisiti di legge per potere ricevere in concessione il bene, anche quelli previsti nell'avviso pubblico, volti a consentire, la scelta del concessionario.

In caso di richieste avanzate da più soggetti per il medesimo bene, la Commissione, presieduta dal Segretario Generale dell'Ente, acquisite le richieste, individuerà il concessionario sulla base di una valutazione comparativa delle ipotesi progettuali presentate che devono essere tese al

miglioramento ed allo sviluppo dei beni e che, nel rispetto delle prescrizioni del decreto dell'Agencia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, siano maggiormente rispondenti all'interesse pubblico ed alle finalità della norme vigenti in materia. Si privilegerà, ove possibile, l'uso plurimo dei beni da parte di più soggetti interessati.

Ai fini della valutazione comparativa per l'individuazione del concessionario verranno presi in considerazione una serie di criteri che si riferiscono ad una pluralità di elementi in merito alla capacità tecnica organizzativa ed alla qualità del progetto diversificati ed ai quali è attribuito un punteggio che sarà riportato nell'avviso pubblico.

**A parità di punteggio l'aggiudicazione sarà effettuata a mezzo sorteggio pubblico**

L'adozione del provvedimento definitivo di concessione, da parte del Responsabile della Ripartizione I è subordinata, ai sensi della normativa vigente, all'acquisizione, entro i termini previsti dalla norma, delle informazioni prefettizie in ordine all'Ente richiedente, ai soci, agli amministratori e al personale proprio che l'Ente intende impiegare a qualsiasi titolo per l'espletamento dell'attività che sarà svolta nel bene.

## **ART. 8**

### **OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

La Convenzione, indipendentemente dal tipo di attività che si dovrà svolgere nel bene oggetto di concessione deve prevedere a cura del concessionario:

- a) l'obbligo dell'utilizzo e dell'eventuale recupero del bene concesso esclusivamente per la realizzazione dell'attività di cui alla proposta progettuale **con esclusione dell'attività di discoteca;**
- b) l'obbligo di tenere costantemente informato l'Ente concedente dell'attività svolta, con cadenza annuale;
- c) l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile, compresi quelli derivanti da atti vandalici, e per responsabilità civile, nonché l'obbligo di attivare apposita polizza fedejussoria a copertura dell'integrità dei beni che hanno un valore economico significativo;
- d) l'obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
- e) l'obbligo di rispettare le norme in materia di sicurezza degli impianti, in materia di lavoro, assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro;
- f) l'obbligo di informare immediatamente l'Ente concedente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato e la natura del bene concesso;
- g) l'obbligo di mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
- h) l'onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, ivi comprese le spese per la messa a norma dei locali, la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte del concedente, ove non siano di ordinaria manutenzione;
- i) l'onere delle spese per le utenze necessarie alla gestione dei locali;
- j) l'obbligo di trasmettere annualmente, all'Ente concedente, con nota scritta, l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni concessi e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
- k) l'obbligo di trasmettere annualmente all'Ente concedente copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso, completo degli allegati di legge, nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta, dalla quale si evincano i risultati raggiunti;
- l) l'obbligo di esporre nei beni concessi una o più targhe di dimensioni di cm. 30 x cm. 60 di metallo color bianco con scritta nera sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di Carini in alto al centro e al numero di registrazione della Convenzione, anche la seguente dicitura: " Bene confiscato alla criminalità organizzata del patrimonio del Comune di Carini";

- m) l'obbligo, volto alla promozione dell'immagine del territorio del concedente, di inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene e per le finalità previste, lo stemma del Comune di Carini in alto al centro e, nel caso si tratti di beni produttivi, inserire nelle ceste di raccolta e nelle confezioni di vendita anche la dicitura: "Prodotti provenienti dalle terre confiscate alla criminalità organizzata del Comune di Carini";
- n) l'obbligo di restituire i beni concessi nella loro integrità come da verbale di consegna, salvo il deperimento d'uso. Nel caso in cui si dovessero riscontrare al momento della restituzione dei danni al bene concesso, l'Ente concedente richiederà al concessionario la immediata messa in ripristino del bene secondo le prescrizioni ed i tempi indicati dal competente ufficio comunale. In caso di mancata ottemperanza l'Ente concedente può provvedere in proprio addebitando i costi al concessionario;
- o) l'obbligo di trovarsi in regola con la normativa vigente in materia di antimafia;
- p) **è fatto divieto al concessionario l'utilizzo del bene come mera sede sociale dovendosi in esso svolgersi attività al servizio del territorio; il bando può prevedere che il comune si faccia carico del 50% degli oneri di cui alla lettera i) del presente articolo.**

#### **ART. 9 DURATA DELLA CONCESSIONE**

Alla concessione deve essere apposto un termine di durata.

Per i beni immobili che si trovano in buono e/o discreto stato di conservazione, quindi agibili e fruibili al loro uso, la concessione può essere rilasciata per un periodo non inferiore ad anni 5 (cinque).

Per i beni immobili che si presentano in condizioni fatiscenti e/o degradati, quindi non agibili e fruibili al loro uso, in considerazione all'impegno economico che il concessionario dovrà affrontare per renderli idonei al loro utilizzo, la concessione può essere rilasciata per un periodo non inferiore ad anno 15 (quindici).

La determinazione dello stato dei beni immobili (agibili e non agibili) è regolata dalle schede istruttorie, redatte dagli uffici comunali preposti, sia a livello urbanistico che strutturale.

La concessione e può essere rinnovata anche più volte, per un periodo non inferiore ad anni 5 (cinque).

La richiesta di rinnovo dovrà essere indirizzata al Comune di Carini almeno 6 (sei) mesi prima della naturale scadenza; la stessa deve essere compilata in carta semplice e firmata dal legale rappresentante dell'Ente.

Il concedente non può richiedere la restituzione del bene per tutta la durata della concessione, salvo che ricorrano i motivi di decadenza previsti dal presente regolamento.

#### **ART. 10 CESSIONE DEL BENE E DELL'ATTO DI CONCESSIONE**

Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione né cedere a terzi, a qualunque titolo, l'atto di concessione, né funzioni e/o attività previste nel progetto e nell'atto di concessione.

#### **ART. 11 CONTROLLI**

E' rimesso al Responsabile della Ripartizione I, attraverso la Polizia Municipale o altri funzionari dell'ente appositamente incaricati, il controllo sul concessionario, sui beni concessi e sull'attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico, delle disposizioni contenute nella legge, nel presente regolamento e nella convenzione stipulata.

Il Responsabile della Ripartizione I verifica annualmente la permanenza a carico del concessionario dei requisiti che giustificano la concessione, ai sensi della normativa vigente. Il Responsabile della Ripartizione I può, in ogni momento, disporre, a carico del concessionario, ispezioni, accertamenti d'ufficio e la richiesta di documenti e di certificati probatori ritenuti necessari per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo e per le specifiche finalità dell'affidamento.

## **ART. 12** **POTERE SANZIONATORIO**

La concessione sarà dichiarata decaduta, previa contestazione e senza alcun indennizzo nei seguenti casi:

- 1) per inadempimento del concessionario, quando lo stesso contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari, ivi comprese quelle previste nel presente regolamento, alle norme di cui alla convenzione stipulata che disciplinano il rapporto tra le parti, oppure metta in essere atti, iniziative, sul bene concesso in uso che contravvengano al progetto approvato;
- 2) per mancato esercizio, quando il concessionario non utilizzi per un anno o nell'arco di un anno dall'assegnazione non abbia iniziato i lavori di adeguamento e/o ristrutturazione del bene;
- 3) per il venir meno dei requisiti di idoneità nei seguenti casi:
  - a) qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'Ente concessionario, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che l'Ente concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello svolgimento della propria attività;
  - b) qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi delle norme vigenti in materia, la concessione;
  - c) qualora il concessionario ceda a terzi l'atto di concessione;
  - d) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l'Ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
  - e) qualora il concessionario si renda responsabile di violazioni delle norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza dei lavoratori;
  - f) qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali con individui od organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale facciano ritenere possibili forme di condizionamento di tipo mafioso;
  - g) qualora il concessionario non provveda al pagamento, ove dovute, di imposte diritti e simili di pertinenza comunali.

I provvedimenti sanzionatori saranno adottati dal Responsabile della Ripartizione I e comunicati alla Giunta Comunale.

## **ART. 13** **AZIONE RISARCITORIA**

La violazione, da parte del Concessionario degli artt. 8, 10, 11 e 12 comporta l'esercizio del potere sanzionatorio e pertanto l'immediata richiesta all'ente concessionario di un adeguato risarcimento in favore del Comune di Carini.

L'azione risarcitoria è obbligatoria.

Il Concessionario che, al di là dell'ambito territoriale comunale, sia stato dichiarato decaduto da precedente affidamento o concessioni per negligenza o responsabilità, non potrà, sino al ripristino delle condizioni venute meno che hanno determinato la decadenza, presentare al Comune di Carini, altre richieste di affidamento in concessione.

**ART. 14**  
**PUBBLICAZIONE**

Il presente Regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Carini per gg. 30 (trenta) ed entrerà in vigore dopo tale pubblicazione.  
Contemporaneamente sarà pubblicato sul sito informatico del Comune di Carini.

**ART. 15**  
**NORMATIVA TRANSITORIA E FINALE**

Tutte le assegnazioni effettuate ed in corso di effettuazione prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, saranno fatte salve fino alla scadenza della Convenzione. Alla scadenza sarà valutato favorevolmente il rinnovo dei rapporti esistenti, secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. M. G.", written diagonally on the right side of the page.

del  
del  
ficati  
er le  
  
nei  
  
zioni  
elle  
che  
esso  
  
i un  
del  
egli  
egli  
bire  
pria  
  
ensi  
  
, ai  
e;  
i di  
  
od  
bili  
  
ti e  
  
e  
  
del  
ito  
  
to  
al  
al  
  
6

